SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

87G0625 - 87G0626

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 gennaio 1988, n. 31.

Disposizioni sulla trasformazione industriale delle arance e dei limoni per la campagna 1987-88.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3391/87 del Consiglio del 9 novembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1353/86 del Consiglio del 6 maggio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3770/86 della commissione del 10 dicembre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 2935/87 della commissione del 30 settembre 1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione;

Visto il regolamento CEE n. 1736/87 della commissione del 19 giugno 1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1986);

Visti gli accordi interprofessionali 11 dicembre 1987 validi per la campagna 1987-88 per le arance ed i limoni destinati alla traformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Gli accordi interprofessionali per le arance (allegato 1) ed i limoni (allegato 2) validi per la campagna di trasformazione 1987-88 e stipulati in data 11 dicembre 1987 sono approvati.

Detti accordi, che sono parte integrante del presente provvedimento, producono i propri effetti dalla citata data dell'11 dicembre 1987 e pertanto, per quanti li hanno sottoscritti, assumono valore giuridico e dispongono tra l'altro le seguenti regole basi:

1) un obiettivo di trasformazione pari a:

a) 4,2 milioni di quintali di arance;

b) 1,7 milioni di quintali di limoni;

2) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 3) utilizzando il modello unico di contratto parte integrante degli accordi interprofessionali 11 dicembre 1987;

3) la istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

4) il pagamento, attraverso assegno circolare intrasferibile da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti.

Art. 2.

I centri di raccolta di cui al punto 3) del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e, pertanto, non è consentito l'uso dei suddetti centri di raccolta per l'attività inerente agli interventi di mercato.

Le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi.

I centri suddetti, gestiti a cura e responsabilità delle associazioni di produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto

conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione dei produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre all'indicazione delle quantità e varietà, anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1978, n. 627, e della distinta varietale di conferimento di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Le partite di arance che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate, oltre che dalla bolla di cui al precedente articolo, da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale, ed il peso per singola varietà, delle partite in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Su entrambe le copie il gruppo di accertamento dovrà apporre, a seguito di controlli di riscontro, apposito visto. Un esemplare rimarrà agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sarà consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 5.

Il gruppo di accertamento, fermi restando i compiti ad esso demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere alla verifica della rispondenza varietale e di peso delle singole partite consegnate all'industria, annotando sulle distinte le eventuali difformità, ai fini della corresponsione della relativa compensazione finanziaria.

Lo stesso gruppo dovrà provvedere affinché per ogni partita conferita venga rilasciata, al momento del conferimento, la relativa bolla di consegna di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, opportunamente vistata da un componente del gruppo stesso.

Art. 6.

Gli impegni di conferimento dei soci delle cooperative di produzione e trasformazione nonché quelli degli associati delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che trasformano il prodotto dei soci, sono assimilati, per tutti gli effetti che ne derivano relativamente all'accordo interprofessionale, alla contrattazione diretta tra imprese di trasformazione ed associazioni di produttori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1987-88 PER LE ARANCE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Pandolfi:

tra le Unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole U.N.A.P.O.A. - U.I.A.P.O.A. - U.N.A.P.R.O. da una parte,

le associazioni degli industriali trasformatori Anicav, Assitrapa, Aiipa dall'altra parte,

alla presenza delle organizzazioni agricole professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo,

nonché alla presenza del Citrag;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 e successive modificazioni ed il decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro Pandolfi:

di promuovere nelle sedi comunitarie tutte le iniziative tese a modificare l'attuale regolamentazione comunitaria, per favorire ed incentivare la commercializzazione e la trasformazione degli agrumi italiani, oggi duramente danneggiati dalla politica della P.A.C., in considerazione anche della volontà espressa da parte degli organi comunitari di rivedere l'attuale regolamentazione nella prossima campagna 1988-89;

di porre con ferma determinazione nelle sedi comunitarie:

a) la modifica del regolamento CEE n. 1562/85 art. 12, affinché la compensazione finanziaria maturata al 15 febbraio possa essere erogata all'industria mediante presentazione dei certificati di avvenuta trasformazione integrati, se del caso, da opportuna fidejussione, in modo da consentire all'industria di poter effettivamente riscuotere un primo acconto sulla compensazione dell'intero periodo;

b) la modifica dei regolamenti comunitari (2601/69) e successivi, in modo tale da ottenere un meccanismo che consenta di adeguare il prezzo netto industriale comunitario al prezzo pagato per le arance negli altri Paesi terzi produttori;

di promuovere sollecitamente un incontro con le regioni maggiormente interessate, con l'obiettivo:

a) di perfezionare le misure di riscontro e di controllo sulla origine e sulla qualità degli agrumi destinati alla trasformazione, al fine di consentire all'industria il rispetto dei tempi di lavorazione, ed alle associazioni il rispetto del calendario di consegna;

b) di accelerare e di contenere entro termini precisi i tempi per il rilascio delle certificazioni demandate alle regioni dal decreto ministeriale nonché la tempestiva costituzione dei «gruppi di accertamento», previsti dall'art. 11 del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 27 dicembre 1985, in numero adeguato alle necessità di realizzazione dei programmi delle industrie di trasformazione;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1987-88 per arance destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di quintali 4,2 milioni da avviare alla trasformazione industriale nella campagna 1987-88. Tale obiettivo tiene conto della minore disponibilità di prodotto conseguente alle calamità atmosferiche verificatesi nelle zone di produzione nel corso del 1987.

Art. 2.

I prezzi minimi da corrispondere ai produttori saranno quelli previsti dal regolamento CEE n. 2935/87 della commissione del 30 settembre 1987.

Art. 3.

Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantità contrattate, le parti contraenti assumono l'obbligo:

a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e, comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore;

b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore.

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile.

Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti, avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto parte integrante del presente accordo (allegato 1);

b) del deposito dei contratti di trasformazione come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta;

b) di fornire alle ditte di trasformazione con le quali è avviata la trattativa per la stipula dei contratti, entro il 20 dicembre 1987 le necessarie informazioni in ordine alla disponibilità del prodotto. Tali informazioni dovranno essere del pari trasmesse alle unioni nazionali di appartenenza nonché alle organizzazioni nazionali di categoria industriale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti entro il 10 gennaio 1988.

Ai singoli contratti dovrà essere allegata, a cura dell'associazione dei produttori, la documentazione prevista dal decreto ministeriale regolante la materia.

Le associazioni hanno facoltà di operare compensazioni fra di loro.

Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 *b)* dell'art. 3.

Art. 5.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità; secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel contratto;

c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nel contratto.

Art. 6.

Le industrie assumono l'obbligo di corrispondere alle associazioni dei produttori un anticipo non inferiore al 4% del valore del prodotto contrattato, e ciò prima dell'inizio delle consegne e comunque non oltre quindici giorni dalla data del contratto. Tale anticipo verrà scontato nelle successive fatturazioni. Il saldo avverrà in misura del 90% con emissione settimanale delle fatture, entro ventuno giorni dalla data di emissione delle fatture stesse, mentre il rimanente 10% verrà pagato a fine trasformazione e comunque non oltre ventuno giorni dalla data di chiusura della trasformazione.

I pagamenti dovranno, nell'uno e nell'altro caso, essere resi attraverso assegni circolari intrasferibili.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 8.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 9.

Le industrie corrisponderanno alle associazioni con cui hanno stipulato contratti L. 1,50 al kg come assistenza contrattuale.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

È possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di più associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.

Art. 11.

Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare dell'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Le parti concordano di riunirsi in seduta congiunta per verificare lo stato della contrattazione e della lavorazione, entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

Roma, addì 11 dicembre 1987

Allegato 1

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE ARANCE
CAMPAGNA 1987-88

Regolamenti CEE n. 2601/69 e n. 208/70, modificati dal regolamento n. 1806 del 28 luglio 1978 e regolamento n. 1562/85, disciplinati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985 e successive modifiche.

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il signor.................. legale rappresentante dell'associazione di produttori.. con sede in .... via..
n. ...... tel. .... partita IVA .... di cui si allega catastino, il quale dichiara di essere associato o di designare l'Unione .... produttore-venditore da una parte e la ditta...
con sede sociale in........................ e stabilimento in ....
via .... n. .... tel. ....
partita IVA.............................. dichiara di essere associata o di designare l'Associazione di categoria................................ dall'altra,

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna a consegnare per la campagna 1987-88 il prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%, come ai quantitativi sotto indicati:

q.li .... arance della varietà Biondo;
q.li .... arance della varietà Moro Tarocco e Sanguinello;
q.li .... arance della varietà Sanguigno.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....
....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno ....

Franco:

....
....
....

Art. 2.

Anticipazioni

L'acquirente versa a titolo di anticipazione L. .... corrispondenti al .... del valore del prodotto contrattato.

Tale versamento verrà effettuato alla data della firma del presente contratto, al più tardi, entro quindici giorni e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 3.

I prezzi vengono concordati come segue:

Arance bionde . . . . L. .... q.le
Arance Moro Tarocco e Sanguinello . . . . . L. .... q.le
Arance Sanguigno . . . . L. .... q.le

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto reso franco azienda dai produttori al netto di IVA.

Art. 4.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, ventuno giorni data fattura.

Art. 6.

All'atto della consegna in fabbrica ....

....

Art. 7.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 8.

Disposizioni diverse:

....

....

....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le arance, stipulato presso il MAF .... quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. L'associazione *p. L'industria*

ALLEGATO 2

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1987-88 PER I LIMONI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Pandolfi:

tra le Unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole U.N.A.P.O.A. - U.I.A.P.O.A. - U.N.A.P.R.O. da una parte,

le associazioni degli industriali trasformatori Assitrapa, Anicav, Aiipa dall'altra parte,

alla presenza delle organizzazioni agricole professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo,

nonché alla presenza del Citrag;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 e successive modificazioni ed il decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro Pandolfi:

di promuovere nelle sedi comunitarie tutte le iniziative tese a modificare l'attuale regolamentazione comunitaria per favorire ed incentivare la commercializzazione e la trasformazione degli agrumi italiani, oggi duramente danneggiati dalla politica della P.A.C., in considerazione anche della volontà espressa da parte degli organi comunitari di rivedere l'attuale regolamentazione nella prossima campagna 1988-89, con particolare attenzione all'art. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977, che già prevede nella determinazione della compensazione finanziaria il rapporto con i prezzi della materia prima praticati nei Paesi terzi produttori, ritenendo necessario fare riferimento in maniera specifica a Stati Uniti ed Argentina;

di modificare il regolamento CEE n. 1353/86 del Consiglio del 6 maggio 1986, che a sua volta modifica l'art. 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento CEE n. 1035/77 abbassando la percentuale della compensazione finanziaria concessa ai trasformatori dall'85% al 40%, affinché tale percentuale venga aggiornata annualmente basandosi sulla verifica del succo realmente esportato durante la campagna precedente;

di promuovere sollecitamente un incontro con le regioni maggiormente interessate, con l'obiettivo:

a) di perfezionare le misure di riscontro e di controllo sulla origine e sulla quantità degli agrumi destinati alla trasformazione al fine di consentire all'industria il rispetto dei tempi di lavorazione, ed alle associazioni il rispetto del calendario di consegna;

b) di accelerare e di contenere entro termini precisi i tempi per il rilascio delle certificazioni demandate alle regioni dal decreto ministeriale, nonché la tempestiva costituzione dei «gruppi di accertamento», previsti dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 27 dicembre 1985, in numero adeguato alle necessità di realizzazione dei programmi delle industrie di trasformazione;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1987-88 per i limoni destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di quintali 1,7 milioni di limoni invernali da avviare alla trasformazione industriale nel periodo dal 1° dicembre 1987 al 31 maggio 1988. Tale obiettivo tiene conto della minore disponibilità di prodotto conseguente alle calamità atmosferiche verificatesi nelle zone di produzione nel corso del 1987.

Art. 2.

I prezzi minimi da corrispondere ai produttori saranno quelli previsti dal regolamento CEE n. 1996/87 della commissione del 7 luglio 1987.

Art. 3.

Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantità contrattate, le parti contraenti assumono l'obbligo:

a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato e, comunque, in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore;

b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore.

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile.

Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto parte integrante del presente accordo (allegato 1);

b) del deposito dei contratti di trasformazione come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta.

Art. 4.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Ai singoli contratti dovrà essere allegata, a cura dell'associazione dei produttori, la documentazione prevista dal decreto ministeriale regolante la materia.

Le associazioni hanno facoltà di operare compensazioni fra di loro.

Le clausole aggiuntive verranno esercitate conformemente alle disposizioni comunitarie, dovranno contenere esplicito riferimento al contratto principale ed essere depositate con la procedura di cui al punto 1 *b)* dell'art. 3.

Art. 5.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente tutto il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nel contratto;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nel contratto;

c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nel contratto.

Art. 6.

Le industrie assumono l'obbligo di corrispondere alle associazioni dei produttori un anticipo non inferiore al 4% del valore del prodotto contrattato, e ciò prima dell'inizio delle consegne e comunque non oltre quindici giorni dalla data del contratto. Tale anticipo verrà scontato nelle successive fatturazioni Il saldo avverrà in misura del 90% con emissione settimanale delle fatture, entro 21 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse, mentre il rimanente 10% verrà pagato a fine trasformazione e comunque non oltre 21 giorni dalla data di chiusura della trasformazione.

I pagamenti dovranno, nell'uno e nell'altro caso, essere resi attraverso assegni circolari non trasferibili.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco azienda produttore.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 8.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 9.

Le industrie corrisponderanno alle associazioni con cui hanno stipulato contratti L. 1,50 al kg come assistenza contrattuale.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

È possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di più associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.

Art. 11.

Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare all'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltu-re e delle foreste.

Art. 12.

Le parti concordano di riunirsi in seduta congiunta per verificare lo stato della contrattazione e della lavorazione, entro e non oltre il 15 gennaio 1988.

Roma, addì 11 dicembre 1987

Allegato 1

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE LIMONI
CAMPAGNA 1987-88

Regolamento CEE n. 1035/77 modificato dal regolamento n. 1353/86 del 6 maggio 1986 e regolamento CEE n. 1562/85, disciplinati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il signor.................. legale rappresentante dell'associazione di produttori.. con sede in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA.. di cui si allega catastino, il quale dichiara di essere associato o di designare l'Unione .... produttore-venditore da una parte e la ditta................................ con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA.................................. dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria.......... dall'altra,

Si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna a consegnare per la campagna 1987-88 tutto il prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80% del quantitativo sotto indicato:

q.li .... limoni.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno ....

Franco:

....

....

....

Art. 2.

Anticipazioni

L'acquirente versa a titolo di anticipazione L. .... corrispondenti al .... del valore del prodotto contrattato.

Tale versamento verrà effettuato alla data della firma del presente contratto, al più tardi, entro quindici giorni e comunque prima dell'inizio delle consegne.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

Limoni L. .... q.le

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco azienda dal produttore al netto di IVA.

Art. 4.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

....

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 21 giorni data fattura.

Art. 6.

All'atto della consegna in fabbrica..

....

Art. 7.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 8.

Disposizioni diverse:

....

....

....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per i limoni, stipulati presso il MAF .... quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

ALLEGATO 3

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Aldo Moro, 16 - Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.O.R. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Via Calzoni (palazzo UNICOPER) - Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R.E.R. - Consorzio ortofrutticolo Emilia-Romagna	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	COPROVALTI - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via I Maggio - Trestina (Perugia)
18- 9 1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via Raiffeisen, 2 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via.Trieste, 14 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Classicana, 313 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 100 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 10 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.I.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	21	Fruttadoro - Associazione fruttadoro di Romagna - Soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano, 2830 - Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	COOPA - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia 1/B - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Caserta e Napoli	Via Pontano, 44 - Napoli Via Cesare Battisti, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Via Acclavio, 15 - Taranto

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	B. Palma, 1 - Stradale Alfieri Maserati, zona industriale - Catania
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Centrale Orticola - Broglio di Chioggia (Venezia)
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via Anzalone, 12 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via T. Campanella, 1 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino Alto Adige	Via Siemens, 10 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Fratelli Fontana, 36 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli Medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Via A. Palumbo, 189 - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	c/o Coop. Friulfruct - Via Valcellina - Spilimbergo (Pordenone)
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi - Soc. coop. a r.l.	Corso Isonzo, 84 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972 10- 3-1980 (Var. denom.)	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 67 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Turati, 4 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi - Soc. coop. a r.l.	Via E. Mattei, 6 - Bologna
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Casella postale 42 - Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Via Stelvio, 20 - Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Barnaba, 27 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Torrino, 2 - Caserta
2-12-1974 24-11-1984 (Mod. denom.)	54	Agrifrut - Consorzio interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli	Via Catania, 28 - Palermo
7- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	Zona industriale - Casella postale 126 - Termini Imerese (Palermo)
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.IN.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Borgo S. Tiburzio, 2 - Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese - Soc. coop. a r.l.	Via Parisi, 9 - Bagheria (Palermo)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico - Matera - S.S. 106
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Via Donna Olimpia, 166 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via A. De Gasperi, 18 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via IV Novembre, 98 - Nocelleto di Carinola (Caserta)
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via V. Vejardi, 1 - Nocera Inferiore (Salerno)
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli di patate	Area industriale loc. Pascarola - Caivano (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari «Bruzia»	Via Ganale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra' Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Napoli, 153 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Via Piacenza, 76 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura, pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	82	Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Don Bosco, 48 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì (Agrigento)
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Croce Rossa, 33 - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Piave, 34/I - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli «Etruria»	Via Campo di Marte, 14/I - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - A.P.A.O.S.	Via Dante, 33 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Piazza Stazione, 10 - Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO.	Via S. Maria la Carità, 127 - Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - «A.P.O.A. Morgana»	Via Dogali, 1/A - Messina
26- 3-1982	91	Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano - A.C.O.P.A.	Via Fricano, 1 - Bagheria (Palermo)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Via Pirandello - Brolo (Messina)
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Vanvitelli, 49 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Lupo Protospata, 53 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A. . . .	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutti coli e agrumari del Campidano	Via Cagliari - San Sperate (Cagliari)
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione «I.C.A. - Imprese cooperative associate» Associazione produttori ortofrutti	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli «Trinacria frutta»	Via XII Gennaio, 16 - Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agricole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Via Papa Giovanni XXIII, 26 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliana - A.C.O.S.	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata «Agroserre»	Via F. Crispi, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Città di Palermo - Palazzo Russo - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori Agricola Sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A.	Ribera (Agrigento) Contrada Castellana
3- 8-1983	113	Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari - A.D.P.O.A.	Via Trieste, 30 - Foggia
3- 8-1983	114	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O.	Via Trieste, 21/A - Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Associazione «Consorzio produttori agrumari» - Co.Pro.A.	Via Zenia, 22 - Misterbianco (Catania)
24-11-1984	116	Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sannita - A.P.O.I.S.	Via XXIV Maggio, 22 - Benevento
21-12-1984	117	A.S.P.O. Frutta - Associazione salentina produttori ortofrutticoli	Via S. Barbara, 9 - Brindisi
18- 3-1985	118	ASSO.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dante, 37 - Foggia
20- 3-1985	119	U.N.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Zara, 6 - Salerno
20- 3-1985	120	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via P.M. Virgilio, 3 - Lamezia Terme (Catanzaro)
3- 4-1985	121	Associazione regionale produttori ortofrutticoli - A.R.P.O.	Via Michelangelo Parco Argo Aversa - (Caserta)
18- 5-1985	122	APOCECA - Associazione produttori ortofrutticoli centrale consortile Andriese	Via Vienna, 5 - Andria (Bari)
18- 5-1985	123	«Fucinortaggi» - Associazione produttori ortofrutticoli	Piazza Castello, 4 - Avezzano (L'Aquila)
18- 7-1985	124	Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli - A.R.P.O.A.	Via Aldo Moro - Casella Postale - Lamezia Terme (Catanzaro)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
18- 7-1985	125	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - ELIOS APOA	Via Cardinale Tripepi, 7 - Reggio Calabria
18-10-1985	126	Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi - A.P.A.O.M.	Via S. Maria La Porta - Messina
18-11-1985	127	Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia occidentale - APOSO	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	128	Associazione produttori ortofrutticoli - ZAGARA	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	129	Associazione tra produttori ortofrutticoli	Via Consolare Stradella - Capo d'Orlando (Messina)
2-12-1985	130	Associazione tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - ASSOBASILICATA	Via G. Leopardi, 32 - Scanzano Jonico (Matera)
28- 6-1986	131	Associazione tra produttori ortofrutticoli di Bari	Via Tenente Casale, 27 - Bari
28- 6-1986	132	Associazione ortofrutticola molisana	Via di Italia, 9 - Termoli
28- 6-1986	133	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari Alto Tavoliere	Via Matteotti, 85 - S. Severo
28- 6-1986	134	Associazione C.O.C. - Consorzio ortofrutticoltori campani	Via S. Maria La Nova, 49 - Napoli
28- 6-1986	135	Associazione marsicana produttori ortofrutticoli - AMPO	Via Nuova, 46 - Avezzano
28- 6-1986	136	Associazione di produttori ortofrutticoli Valle Eleuterio	Via G. Ventura, 5 - Palermo
9- 7-1986	137	Associazione produttori ortofrutticoli Latina «APOLATINA»	Via Cialdini, 18 - Latina
23-12-1986	138	Produttori agricoli siciliani associati Magliocco - PASAM	Via Con. Tremila, strada statale 124, km 116 + 340 - Siracusa
29-12-1986	139	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli «HIMERA»	Corso Umberto I, 820 - Ficarazzi (Palermo)
13- 1-1987	140	Organizzazione fra produttori ortofrutticoli ed agrumari POMONA	Via Crispi, 79 - Catanzaro
13- 1-1987	141	Associazione NETAPRO.	Località Topanello - Rocca di Neto
13- 1-1987	142	Associazione produttori ortofrutticoli - ASPOR	Via XXV Aprile, 98 - Crotone
13- 1-1987	143	Associazione produttori ortofrutticoli EURO-AGRUMI	Via Albania, 18 - Biancavilla

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— il regolamento CEE n. 2601/69 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969;
— il regolamento CEE n. 3391/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 323 del 13 novembre 1987;
— il regolamento CEE n. 1035/77 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977;
— il regolamento CEE n. 1353/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'8 maggio 1986;
— il regolamento CEE n. 1562/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985;
— il regolamento CEE n. 3770/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 349 dell'11 dicembre 1986;
— il regolamento CEE n. 2935/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 278 del 1° ottobre 1987;
— il regolamento CEE n. 1736/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 163 del 23 giugno 1987.

Nota all'art. 1:

La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 22 *(Bolletta di consegna)*. — Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

È fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni».

88G0051

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1988.

Autorizzazione all'ufficio del medico provinciale della provincia autonoma di Trento a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visti i decreti ministeriali 24 maggio 1963 e 21 gennaio 1982, concernenti gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed al rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale all'ufficio medico provinciale della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

L'ufficio del medico provinciale della provincia autonoma di Trento è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

Roma, addì 22 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0469

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo testo dei regolamenti delle gestioni interne delle attività dei fondi di investimento denominati «Foriv» e «Foriv.Co», presentato dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 agosto 1987 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Foriv» e «Foriv.Co»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Foriv» e «Foriv.Co», presentati dalla società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0448

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominato «Gestione speciale delle polizze ad elevata partecipazione agli utili - EPU», presentato dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio della assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 luglio 1987 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale delle polizze ad elevata partecipazione agli utili - EPU»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione speciale delle polizze ad elevata partecipazione agli utili - EPU», presentato dalla società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0482

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. SAI - Società assicurazione industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0483

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante le riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° settembre 1987 della società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0484

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 6 luglio 1987 e le successive modificazioni in data 29 luglio 1987 e 15 settembre 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0489

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0491

DECRETO 29 gennaio 1988.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1988 da parte degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di una aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 878087 indata 27 gennaio 1988 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1988;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1987 con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1987 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1986 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati e ai relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1987 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1988, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi.

Roma, addì 29 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0518

DECRETO 30 gennaio 1988.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1988 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990, e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1988 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1986 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 30 settembre 1987;

Vista la nota n. 878086 in data 27 gennaio 1988 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1988 l'aliquota già stabilita per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1988 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura del 2% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1988 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1988 determinato applicando l'aliquota del 2% sui premi incassati per l'esercizio 1986 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1988.

Approvazione di delibere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 10, commi 1 e 2, e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Viste le delibere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella riunione del 22 dicembre 1987;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1987 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato le predette delibere;

Decreta:

Sono approvate, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, le delibere 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 22 dicembre 1987 assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in materia di delegificazione delle norme relative:

alla presentazione delle denunce degli infortuni e delle malattie professionali;

al pagamento delle rendite;

alla rendicontazione ai fini della copertura degli oneri contributivi per l'erogazione dell'assegno mensile a favore dei superstiti di assicurati;

alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilità a favore dei lavoratori invalidi;

alla verifica dei titoli e dei documenti giustificativi della spesa per prestazioni previdenziali;

alla conservazione della documentazione amministrativa.

Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DELIBERA 1

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Ritenuta l'opportunità di modificare la procedura relativa alla presentazione all'Istituto delle denuncie degli infortuni e delle malattie professionali prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

1) L'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 è modificato come segue:

il comma primo è così sostituito:

«La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti»;

il comma 2 e il comma 3, introdotto quest'ultimo dall'art. 17 della legge n. 251/1982, sono soppressi.

2) L'art. 53 del predetto testo unico è modificato come segue:

al primo comma, dopo le parole «la denuncia di infortunio deve essere fatta», sono aggiunte le parole «con le modalità di cui all'art. 13»;

al quinto comma, dopo le parole «la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa», sono aggiunte le parole «sempre con le modalità di cui all'art. 13».

3) L'art. 54 del citato testo unico è modificato come segue:

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13».

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

DELIBERA 2

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

della procedura relativa al pagamento delle rendite, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Ritenuta l'opportunità di modificare la procedura relativa al pagamento delle rendite prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

1) L'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 è modificato come segue:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili».

2) L'art. 74 del suddetto testo unico è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra».

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

DELIBERA 3

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della rendicontazione annuale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prescritta ai fini della copertura degli oneri contributivi relativi alla erogazione dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 8 della legge n. 248 del 1976.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare la rendicontazione annuale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale prescritta ai fini della copertura degli oneri contributivi relativi alla erogazione dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'art. 8 della legge n. 248 del 1976;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere espresso dalla prima commissione - Affari di natura istituzionale, nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono modificate come segue:

«Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto riferito al precedente esercizio della separata gestione di cui al precedente art. 6».

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

DELIBERA 4

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma primo, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della procedura relativa alla rivalutazione dell'assegno di incollocabilità.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Ritenuta l'opportunità di modificare la procedura relativa alla rivalutazione dell'assegno d'incollocabilità prevista dell'art. 10, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere della prima commissione - Affari di natura istituzionale, espresso nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 248/1976 sono modificate come segue:

«L'importo di tale assegno è rivalutato con la cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative previste per gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

DELIBERA 5

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, della procedura di liquidazione della spesa di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Visto l'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, che, ai fini della liquidazione della spesa per prestazioni previdenziali, consente all'INPS di svolgere in via successiva la verifica dell'esistenza dell'impegno e dei titoli e dei documenti comprovanti il diritto dei creditori;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche all'INAIL la facoltà di procedere alla predetta verifica in via successiva, atteso che i titoli ed i documenti giustificativi della spesa — nelle procedure automatizzate in uso — vengono formalizzati, nella loro materialità, con tempi posticipati rispetto a quello della concreta effettuabilità della spesa stessa;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere formulato dalla prima commissione consiliare nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Le disposizioni di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, sono modificate come segue:

«Per le prestazioni previdenziali l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno facoltà di svolgere l'anzidetta verifica in via successiva secondo le modalità deliberate dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvate dal Ministero vigilante».

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

DELIBERA 6

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 1987

(Omissis).

REGOLAMENTAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, convertito, con modificazioni, in legge in corso di pubblicazione;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare la materia concernente la conservazione della documentazione amministrativa;

Vista la relazione della Direzione generale;

Visto il parere formulato dalla prima commissione consiliare nella seduta del 15 dicembre 1987;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

La Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro individua, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, i documenti che, in relazione alla rilevanza del numero e degli effetti, possono essere conservati dall'Istituto, con eliminazione dei supporti cartacei, sotto forma di microfilm, dischi ottici, o altro sistema a tecnologia più avanzata che sia comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro segretezza.

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse del decreto:

Il testo degli articoli 10 e 13 del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2.

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento».

«Art. 13. — 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442».

Note alla delibera n. 1:

— Il D.L. n. 442/1987, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1987), recava lo stesso titolo del D.L. n. 536/1987: si veda la nota alle premesse del presente decreto. I commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto n. 442/1987 erano pressoché simili ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 536/1987.

— Il D.L.C.P.S. n. 438/1947 reca: «Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

— Il testo vigente degli articoli 13, 53 e 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è il seguente:

«Art. 13. — *La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti*».

«Art. 53. — Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta *con le modalità di cui all'art. 13* entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. La natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa *sempre con le modalità di cui all'art. 13* dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila».

«Art. 54. — Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso, il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13».

Note alla delibera n. 2:

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Il testo vigente degli articoli 74 e 107 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è il seguente:

«Art. 74. — Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è

corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.

Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra.

A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente».

Si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1977), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 74, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

«Art. 107. — *Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili.*

In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso».

Note alla delibera n. 3:

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Il testo vigente dell'art. 8 della legge n. 248/1976 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) è il seguente:

«Art. 8. — Alla copertura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:

a) un contributo prelevato dal fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni;

b) un contributo annuo di L. 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonché le casse, aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, numeri 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

c) un contributo a carico dell'ANMIL, determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita l'Associazione stessa. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 400 milioni.

Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura tale da garantire la copertura delle predette spese.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, dopo il primo anno di applicazione della presente legge, l'INAIL dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto riferito al precedente esercizio della separata gestione di cui al precedente art. 6».

Note alla delibera n. 4:

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 248/1976 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) è il seguente:

«Art. 10. — L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di lire 50 mila.

L'importo di tale assegno è rivalutato con la cadenza prevista per le rendite e per le altre prestazioni economiche continuative previste per gli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio».

Note alla delibera n. 5.

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1

— Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Il testo vigente dell'art. 19 del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con D.P.R. n. 696/1979, è il seguente:

«Art. 19 *(Liquidazione della spesa)*. — La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal capo dell'ufficio competente previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo, nonché della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Per le prestazioni previdenziali l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno facoltà di svolgere l'anzidetta verifica in via successiva secondo le modalità deliberate dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvate dal Ministero vigilante.

La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata mediante note di spesa fissa, collettive o individuali».

Note alla delibera n. 6:

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.L. n. 442/1987 si veda nelle note alla delibera n. 1.

— Per il D.L.C.P.S. n. 438/1947 si veda nelle note alla delibera n. 1.

88A0546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e Israele, firmato a Gerusalemme il 2 gennaio 1985

Il giorno 23 settembre 1987 si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia ed Israele, firmato a Gerusalemme il 2 gennaio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1987.

In conformità dell'art. 17, l'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 1987.

88A0453

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica oculistica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
pedodonzia (semestrale) (c.l. odontoiatria).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:
chimica del suolo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica dello stato solido.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:
procedura penale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
linguaggi formali e compilatori.

Facoltà di medicina veterinaria:
biochimica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0539

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
sedimentologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:
antropologia culturale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di agraria:
chimica generale ed inorganica (semestrale);
matematica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia regionale;
esperimentazioni di fisica I.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
economia monetaria e creditizia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
diritto bancario.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A0538 - 88A0540

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 4 febbraio 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Finsavi S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 5 febbraio 1988 il decreto interministeriale 20 gennaio 1982, con il quale la società «Nielsen S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società variata in «Nielsen S.p.a.».

88A0542

MINISTERO DEL TESORO

N. 24

Corso dei cambi del 5 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,400	1244,400	1244,10	1244,400	1244,40	1244,26	1244,120	1244,400	1244,400	1244,40
Marco germanico	736,480	736,480	736,53	736,480	736,48	736,48	736,490	736,480	736,480	736,48
Franco francese	218,030	218,030	218,35	218,030	218,03	218,05	218,080	218,030	218,030	218,03
Fiorino olandese	655,780	655,780	655,85	655,780	655,78	655,78	655,780	655,780	655,780	655,78
Franco belga	35,212	35,212	35,22	35,212	35,212	35,21	35,211	35,212	35,212	35,21
Lira sterlina	2193,750	2193,750	2195,75	2193,750	2193,75	2193,83	2193,910	2193,750	2193,750	2193,75
Lira irlandese	1959,250	1959,250	1960 —	1959,250	1959,25	1959,55	1959,850	1959,250	1959,250	—
Corona danese	192,720	192,720	192,85	192,720	192,72	192,72	192,720	192,720	192,720	192,72
Dracma	9,227	9,227	9,23	9,227	—	—	9,226	9,227	9,227	—
E.C.U.	1520,900	1520,900	1521,50	1520,900	1520,90	1520,92	1520,940	1520,900	1520,900	1520,80
Dollaro canadese	980,200	980,200	9,79	980,200	980,20	980,40	980,600	980,200	980,200	980,20
Yen giapponese	9,680	9,680	9,675	9,680	9,68	9,68	9,681	9,680	9,680	9,68
Franco svizzero	899,200	899,200	899,50	899,200	899,20	899,35	899,500	899,200	899,200	899,20
Scellino austriaco	104,820	104,820	104,85	104,820	104,82	104,82	104,822	104,820	104,820	104,82
Corona norvegese	194,550	194,550	194,60	194,550	194,55	194,62	194,700	194,550	194,550	194,55
Corona svedese	205,800	205,800	205,80	205,800	205,80	205,67	205,740	205,800	205,800	205,80
FIM	303,830	303,830	303,85	303,830	303,83	303,79	303,750	303,830	303,830	—
Escudo portoghese	9,006	9,006	9,02	9,006	9,006	9,01	9,020	9,006	9,006	9 —
Peseta spagnola	10,974	10,974	10,99	10,974	10,974	10,97	10,972	10,974	10,974	10,97
Dollaro australiano	886,300	886,300	886 —	886,300	886,30	886,77	887,250	886,300	886,300	886,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1244,260
Marco germanico	736,485
Franco francese	218,055
Fiorino olandese	655,780
Franco belga	35,211
Lira sterlina	2193,830
Lira irlandese	1959,550
Corona danese	192,720
Dracma	9,226
E.C.U.	1520,920
Dollaro canadese	980,400
Yen giapponese	9,680
Franco svizzero	899,350
Scellino austriaco	104,821
Corona norvegese	194,625
Corona svedese	205,770
FIM	303,790
Escudo portoghese	9,013
Peseta spagnola	10,973
Dollaro australiano	886,775

Media dei titoli del 5 febbraio 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,975
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,225
» » » » 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	103,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,500
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,550
» » » » 1-10-1984/91	101,325
» » » » 1-11-1984/91	101,275
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,700
» » » » 1- 2-1985/92	100,025
» » » » 18- 4-1986/92	99,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,800
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	95,525
» » » » 19- 8-1986/93	95,300
» » » » 18- 9-1986/93	95,775
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	94,175
» » » » 1- 4-1985/95	93,600
» » » » 1- 5-1985/95	93,425
» » » » 1- 6-1985/95	93,100
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » » 1- 8-1985/95	95,200
» » » » 1- 9-1985/95	95,400
» » » » 1-10-1985/95	95,500
» » » » 1-11-1985/95	95,600
» » » » 1-12-1985/95	96,800

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 2-1986/96	98,575
» » » » 1- 3-1986/96	96,525
» » » » 1- 4-1986/96	94,550
» » » » 1- 5-1986/96	94,450
» » » » 1- 6-1986/96	94,550
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,575
» » » » 1- 9-1986/96	94,600
» » » » 1-10-1986/96	94,750
» » » » 1-11-1986/96	95 —
» » » » 1-12-1986/96	95,950
» » » » 1- 1-1987/97	97,075
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,025
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,725
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,275
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	102,025
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,625
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,750
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,600
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98.050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 9,25% 1-11-1990	96,125
» » » 9,25% 1-12-1990	96,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,825
» » » » 1983/90 11,50%	107,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	105,150
» » » » 1985/93 9,75%	105,725
» » » » 1985/93 9,00%	102,700
» » » » 1985/93 8,75%	101,900
» » » » 1986/94 8,75%	101,625
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05028

MINISTERO DEL TESORO

N. 25

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253,350	1253,350	1253,50	1253,350	1253,35	1253,35	1253,300	1253,350	1253,350	1253,35
Marco germanico	735,750	735,750	735,55	735,750	735,750	735,75	735,730	735,750	735,750	735,75
Franco francese	217,910	217,910	218 —	217,910	217,910	217,91	217,900	217,910	217,910	217,90
Fiorino olandese	655,250	655,250	655,10	655,250	655,250	655,26	655,260	655,250	655,250	655,25
Franco belga	35,187	35,187	35,18	35,187	35,187	35,18	35,186	35,187	35,187	35,18
Lira sterlina	2192,700	2192,700	2192 —	2192,700	2192,70	2192,70	2192,810	2192,700	2192,700	2192,70
Lira irlandese	1957,800	1957,800	1958 —	1957,800	1957,80	1957,80	1958 —	1957,800	1957,800	—
Corona danese	192,540	192,540	192,55	192,540	192,54	192,54	192,530	192,540	192,540	192,54
Dracma	9,227	9,227	9,22	9,227	—	—	9,227	9,227	9,227	—
E.C.U.	1519,850	1519,850	1520 —	1519,850	1519,85	1519,85	1519,900	1519,850	1519,850	1519,85
Dollaro canadese	989,600	989,600	990 —	989,600	989,60	989,60	989,750	989,600	989,600	989,60
Yen giapponese	9,711	9,711	9,70	9,711	9,711	9,71	9,708	9,711	9,711	9,72
Franco svizzero	898,780	898,780	899,10	898,780	898,78	898,78	898,850	898,780	898,780	898,78
Scellino austriaco	104,749	104,749	104,73	104,749	104,749	104,74	104,743	104,749	104,749	104,74
Corona norvegese	194,780	194,780	194,60	194,780	194,78	194,78	194,780	194,780	194,780	194,78
Corona svedese	206,290	206,290	206,20	206,290	206,29	206,29	206,220	206,290	206,290	206,29
FIM	303,950	303,950	303,85	303,950	303,95	303,95	303,950	303,950	303,950	—
Escudo portoghese	9,029	9,029	9,02	9,029	9,029	9,02	9,028	9,029	9,029	9,02
Peseta spagnola	10,998	10,998	10,99	10,998	10,998	10,99	10,998	10,998	10,998	10,99
Dollaro australiano	890,300	890,300	890 —	890,300	890,30	890,30	890,700	890,300	890,300	890,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1253,325
Marco germanico	735,740
Franco francese	217,905
Fiorino olandese	655,260
Franco belga	35,186
Lira sterlina	2192,755
Lira irlandese	1957,900
Corona danese	192,535
Dracma	9,227
E.C.U.	1519,870
Dollaro canadese	989,675
Yen giapponese	9,709
Franco svizzero	898,815
Scellino austriaco	104,746
Corona norvegese	194,780
Corona svedese	206,255
FIM	303,950
Escudo portoghese	9,028
Peseta spagnola	10,998
Dollaro australiano	890,500

Media dei titoli dell'8 febbraio 1988

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	68,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	101,150
» 10% » » 1977-92	98,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,625
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,975
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,275
» » » » 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	103,125
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	103,200
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	103,275
» » » » 17- 1-1986/91	99,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,525
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	101,775
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101,175
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,675
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	97,575
» » » » 19- 5-1986/92	96,750
» » » » 18- 6-1986/93	95,200
» » » » 17- 7-1986/93	95,425
» » » » 20- 7-1987/92	97,475
» » » » 19- 8-1986/93	95,200
» » » » 18- 9-1986/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1985/95	94,200
» » » » 1- 4-1985/95	93,475
» » » » 1- 5-1985/95	93,350
» » » » 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	95,475
» » » » 1- 8-1985/95	95,050
» » » » 1- 9-1985/95	95,275
» » » » 1-10-1985/95	95,450
» » » » 1-11-1985/95	95,650
» » » » 1-12-1985/95	95,500

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	97,975
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,825
» » » » 1- 2-1986/96	98,500
» » » » 1- 3-1986/96	96,400
» » » » 1- 4-1986/96	94,425
» » » » 1- 5-1986/96	94,200
» » » » 1- 6-1986/96	94,525
» » » » 1- 7-1986/96	94,750
» » » » 1- 8-1986/96	94,625
» » » » 1- 9-1986/96	94,575
» » » » 1-10-1986/96	94,750
» » » » 1-11-1986/96	94,925
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	96,975
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,050
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,725
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,275
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,125
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,525
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,250
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,675
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,250
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,925
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,825
» » » 9,25% 1-10-1990	95,950
» » » 9,25% 1-11-1990	95,975
» » » 9,25% 1-12-1990	96,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	106 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,200
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,600
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,925
» » » » 1983/90 11,50%	107,375
» » » » 1984/91 11,25%	108,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,200
» » » » 1985/93 9,60%	105,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,725
» » » » 1985/93 9,00%	103 —
» » » » 1985/93 8,75%	101,900
» » » » 1986/94 8,75%	101,575
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M08028

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito del Lazio, in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 8 gennaio 1988 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito del Lazio, con sede in Roma.

88A0512

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1987, registro n. 10, foglio n. 376, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, il dott. ing. Giuseppe Amato, direttore del compartimento di Milano dell'Ente ferrovie dello Stato, è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, in sostituzione del prof. Romano Troilo.

88A0460

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata la modificazione all'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961.

88A0440

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale istruzione professionale agricola, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata la modificazione all'art. 13 dello statuto dell'Istituto nazionale istruzione professionale agricola (INIPA), in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, n. 787.

88A0441

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria *Franco Milella*
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221